

- errore di diritto e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che la domanda di risarcimento sia stata presentata entro un termine ragionevole e ha affermato che la decisione di avviare il procedimento disciplinare ha costituito una violazione della presunzione di innocenza;
- violazione del diritto comunitario, errore di diritto e vizio di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di applicare il criterio giuridico che richiede una “violazione sufficientemente qualificata” e non ha spiegato perché nella fattispecie occorre discostarsi dalla giurisprudenza esistente.
- violazione dell'art. 24 dello Statuto, errore di diritto e vizio di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che l'APN fosse tenuto a fornire immediatamente assistenza al convenuto senza indagine preliminare e prima del termine di quattro mesi previsto dall'articolo di cui trattasi per rispondere alle richieste.
- manifesto errore di diritto e di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la Commissione, in primo luogo, è responsabile delle presunte fughe di notizie nella stampa e, in secondo luogo, ha erroneamente avviato il procedimento disciplinare.
- violazione del principio di proporzionalità ed errore di diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha riconosciuto, per il danno morale subito dal convenuto, un risarcimento di EUR 90 000.

—————

Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — Groupe Partouche/Commissione

(Causa T-315/10)

(2010/C 274/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Partouche SA (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J.-J. Sebag)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione di non opposizione della Commissione;
- Condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2010, C(2010) 3333, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo un progetto di concentrazione con il quale la Française des Jeux e il Groupe Lucien Barrière acquisterebbero un controllo in comune dell'impresa Newco, incaricata dell'ideazione e della gestione di un sito internet di poker in Francia.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe dovuto rinviare l'esame della concentrazione di cui trattasi alla Repubblica francese, tenuto conto della sua possibile influenza significativa sulla situazione concorrenziale in Francia nel mercato in esame.

—————

Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — HIM/Commissione

(Causa T-316/10)

(2010/C 274/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Health Information Management (HIM) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Zeegers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la presente domanda ricevibile e fondata, di conseguenza,

- condannare la Commissione europea al pagamento della somma di EUR 11 821,35, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale vigente in Belgio dal 16 giugno 2010;
- condannare la Commissione europea a sopportare integralmente le spese il cui importo è provvisoriamente stabilito a EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, fondato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale di dichiarare che, per calcolare le spese generali della ricorrente che la Commissione deve accollarsi (nell'ambito di contratti conclusi in seno al programma specifico eTen), vale a dire la parte delle spese generali che può essere collegata alle prestazioni del personale addetto al progetto, i subappaltanti non devono essere annoverati tra il personale della ricorrente, poiché tali subappaltanti non fanno sorgere a carico della ricorrente alcuna spesa generale. I costi per i subappaltanti non dovrebbero, di conseguenza, essere inclusi nell'importo totale delle spese di personale per il quale viene diviso l'importo totale delle spese generali al fine di ottenere il denominatore che deve essere utilizzato per determinare la percentuale delle spese generali ammissibili.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che, poiché i costi per i subappaltanti non fanno parte dei *costi ammissibili di personale*, il fatto di annoverare i subcontraenti tra il personale della ricorrente in sede di calcolo dell'importo delle spese totali di personale da utilizzare al fine di determinare la percentuale delle *spese generali ammissibili* dà luogo a un'incoerenza.

Inoltre, annoverare i subappaltanti tra il personale della ricorrente pregiudicherebbe quest'ultima, dato che tale metodo comporterebbe l'aumento dell'importo del denominatore e, di conseguenza, la diminuzione proporzionale della percentuale delle spese generali ammissibili.

Ricorso proposto l'11 agosto 2010 — Van Parys/Commissione

(Causa T-324/10)

(2010/C 274/41)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Léon van Parys NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Vlaeminck e A. Hubert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione europea 6 maggio 2010, nel procedimento REC 07/07, con cui, con riguardo ad una fattispecie specifica, si ritiene giustificato effettuare la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione, nonché lo sgravio di detti dazi nei confronti di un debitore, ma non nei confronti di un altro debitore;

- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel periodo dal 22 giugno 1998 all'8 novembre 1999 la ricorrente e il suo agente doganale avrebbero presentato alle autorità doganali di Anversa certificati spagnoli AGRIM falsi per l'importazione di banane dall'Ecuador. Di conseguenza, sarebbe stata invocata ingiustamente l'applicazione della tariffa preferenziale.

Tutti i certificati spagnoli di cui si asserisce la falsità, che hanno dato origine al recupero, sono stati ottenuti dalla ricorrente mediante il suo intermediario portoghese, con cui la società italiana affiliata della ricorrente collaborava già da anni per l'acquisto di licenze spagnole e portoghesi, nella sua qualità di rappresentante fiscale.

L'amministrazione belga delle dogane e accise ha presentato alla Commissione europea una domanda di non procedere al recupero e/o di sgravio dei dazi doganali supplementari. Con riguardo alle importazioni nel 1999 la Commissione europea ha adottato una decisione negativa, avverso la quale la ricorrente ha proposto la presente domanda di annullamento.

La ricorrente invoca 6 motivi a sostegno dell'annullamento della menzionata decisione.

In primo luogo, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 239 del Codice doganale comunitario, delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1442/93 e n. 2362/98, e delle prassi commerciali riconosciute, come descritte dall'Organizzazione mondiale del commercio. La Commissione violerebbe dette disposizioni, che consentivano l'acquisto dell'uso di licenze di importazione mediante il metodo commerciale utilizzato dalla ricorrente, per accusare illegittimamente la ricorrente di negligenza.